



TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PRINCIPALI NOVITÀ PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO DAL 1[^] LUGLIO 2026

COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE?



ADESIONE AUTOMATICA

I lavoratori di prima assunzione del settore privato (esclusi i domestici) sono iscritti d'ufficio al fondo del CCNL applicato. Se previsti più fondi, prevale quello con più adesioni; in mancanza di accordi, fondo Cometa.

60 giorni per rinunciare. L'adesione include TFR + contribuzione minima lavoratore e datore; nessuna contribuzione del lavoratore se la RAL è inferiore all'assegno sociale.

Prima: silenzio-assenso entro 6 mesi dall'assunzione, con conferimento del solo TFR.



DEDUCIBILITÀ A 5.300 €

Il tetto dei contributi deducibili sale da 5.164,57 € a 5.300 € annui, comprensivo di quota lavoratore e datore (escluso il TFR). In vigore dal 1° gennaio 2026.



INVARIATA LA FLESSIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Capitale rimane liquidabile al 50% del montante (emendamento al DL Lavoro).

Oltre alla rendita vitalizia, tre opzioni: rendita a durata definita, prelievi liberi, erogazione frazionata (min. 5 anni).

Fiscalità: rendita e prelievi liberi 15% / 9%; erogazione frazionata 20% / 15%. Prima: rendita vitalizia, capitale max 50%.



PORTABILITÀ A CONTRIBUTO DATORIALE

Fermo il requisito biennale, il lavoratore può trasferire la posizione verso qualsiasi fondo (aperto o PIP) mantenendo la contribuzione del datore prevista dal CCNL.

Decorrenza operativa dal 31.10.2026 (L. 50/2026). Prima: chi lasciava il negoziato perdeva il contributo datoriale.



STRATEGIA DI INVESTIMENTO LIFE CYCLE

Gli importi conferiti con adesione tacita non vanno più nei comparti garantiti ma seguono la strategia life cycle: più azionario da giovani, rischio in calo verso la pensione.

Prima: i conferimenti taciti erano destinati a comparti garantiti (prudenti, a rendimento limitato).



STOP AL CUMULO PENSIONE ANTICIPATA

Eliminata la possibilità (L. bilancio 2025) di usare il montante complementare per accedere alla pensione anticipata. Il requisito era di 25 anni di contribuzione anziché 20. La complementare resta esclusivamente integrativa.

COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO?



INFORMATIVA ALL'ASSUNZIONE

Obbligo di fornire al neo-assunto informativa completa su: accordi collettivi applicabili, funzionamento dell'adesione automatica, fondo destinatario, opzioni disponibili e tempistica.

Art. 1, commi 201-205, L. 199/2025; FAQ Min. Lavoro 17.6.2026. Attese istruzioni COVIP e nuovo Modulo TFR2.



CONSERVAZIONE DICHIARAZIONE TFR

Conservare la dichiarazione resa dal lavoratore sulla destinazione del TFR e rilasciarne copia.

In attesa del nuovo Modulo TFR2, la scelta può essere espressa in forma libera scritta e controfirmata.



COMUNICAZIONE E VERSAMENTI

Se scatta l'adesione automatica (nessuna rinuncia entro 60 gg.), comunicare alla forma pensionistica e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza, comprensivi del maturato dalla data di assunzione (decorrenza retroattiva).



VERIFICA POSIZIONE PREGRESSA

Per i lavoratori che cambiano impiego, verificare la scelta previdenziale pregressa e raccogliere apposita dichiarazione entro 60 giorni.

Art. 8, comma 9-bis, D.Lgs. 252/2005.



CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

L'adesione automatica comporta anche la contribuzione minima datoriale prevista dagli accordi collettivi, non solo il conferimento del TFR.

Eccezione: nessuna contribuzione aggiuntiva se la RAL è inferiore all'assegno sociale.



GESTIONE STRATEGIA LIFE CYCLE

Nessun adempimento diretto: la gestione è in capo alla forma pensionistica. Il datore deve però informare il lavoratore della nuova modalità di investimento predefinita nell'informativa all'assunzione.



LAVORATORE CHE CAMBIA LAVORO: CHE COSA CHIARISCONO LE FAQ

AVEVA GIÀ UN'ADESIONE ALIMENTATA DAL TFR

Scatta l'adesione automatica, salvo scelta esplicita di un altro fondo. Poiché la destinazione del TFR alla complementare è irreversibile, la quota prosegue di norma verso il fondo già in essere (non verso quello di nuovo CCNL).

NON AVEVA ALCUNA ADESIONE (TFR IN AZIENDA)

L'adesione automatica non opera: il TFR resta in azienda o al Fondo Tesoreria INPS. Scelta sempre revocabile, con possibilità di destinarlo in seguito a un fondo.

Distinzione chiarita dalle FAQ del Ministero del Lavoro del 17 giugno 2026. Restano attese le istruzioni COVIP e il decreto sul nuovo Modulo TFR2. Rif. art. 8, comma 9-bis, D.Lgs. 252/2005.



RAPPORTI BREVI: STAGIONALI E INTERMITTENTI

Nessuna deroga dedicata: la brevità del rapporto complica la destinazione del TFR.

CONTRATTI A TERMINE E STAGIONALI

L'adesione automatica si perfeziona solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni; nei rapporti più brevi non si attiva.

VINCOLO DEI FONDI

Molti fondi di categoria ammettono l'iscrizione solo con attività di almeno 3 mesi nell'anno (es. Fon.Te. per terziario, turismo e servizi).

Sotto soglia il TFR resta in azienda o al Fondo Tesoreria, anche per silenzio-assenso.

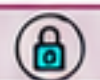
LAVORO A CHIAMATA (INTERMITTENTI)

Non esclusi dalla legge — la L. 199/2025 esclude solo domestici e pubblico impiego.

A sospendere l'automatismo sono le FAQ, in via transitoria e salvo apposito decreto attuativo; resta la sola adesione esplicita.

OTD AGRICOLI

non esclusi dalla legge, ma caratterizzati da struttura discontinua; gli occasionali (OTDO) e talune fattispecie stagionali sono già esclusi dal computo per il Fondo Tesoreria.



LE TUTELE: INCEDIBILITÀ, INSEQUESTABILITÀ, IMPIGNORABILITÀ

Sono protette la prestazione pensionistica al momento del pensionamento, RITA e anticipazioni per spese sanitarie — equiparate alle pensioni pubbliche.

Sono escluse dalla tutela le anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, anticipazioni per esigenze personali, riscatti totali o parziali.